

- All' Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Asti  
ordine.asti@ingpec.eu
- All' Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori  
della provincia di Asti  
oappc.asti@archiworldpec.it
- Al Collegio dei Geometri e Geometri laureati  
della provincia di Asti  
collegio.asti@geopec.it
- Al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari  
e dei periti Agrari laureati  
di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta  
collegio.interprovincialealacnto@pec.peritiagrari.it
- Al Collegio dei Periti Industriali  
e Periti Industriali laureati  
delle provincie di Alessandria, Asti e Torino  
collegioditorinoastialessandria@pec.cnpi.it
- All' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali  
della provincia di Asti  
protocollo.odaf.asti@conafpec.it
- Al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati  
della provincia di Asti  
asti@pecagrotecnici.it

Allegati: 1

**OGGETTO:** *Ulteriori chiarimenti ed istruzioni in tema di autonomo censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse (cfr. punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016).*

Si informa che a seguito di innumerevoli richieste di chiarimento in merito all'autonomo censimento in Catasto delle cantine e delle autorimesse

autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell'edificio, la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, al fine di uniformare il comportamento degli Uffici Provinciali – Territorio, ha emanato l'allegata nota n. 223119 del 4 giugno scorso.

La citata nota, oltre a chiarire ulteriormente quanto disposto dalla circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 (cfr. punto 3.3.2) relativamente al concetto di autonomia funzionale dei beni indicati in oggetto che ne determina una ordinaria suscettività di produrre un reddito proprio, dispone che a decorrere dal **1° luglio prossimo**, le indicazioni presenti nella citata circolare 2/E/2016, originariamente limitate alle sole dichiarazioni di nuova costruzione, siano estese anche alle dichiarazioni di variazione, indipendentemente dal presupposto normativo in base al quale le stesse sono rese in Catasto.

E' comunque opportuno ribadire che la suddetta estensione non instaura alcun obbligo alla "divisione" dell'originaria unica unità immobiliare, quando questa contiene già al suo interno tali beni, in assenza di eventi che ne richiedono la variazione in Catasto.

Si invitano codesti spettabili Ordini e Collegi professionali ad informare i propri iscritti su quanto comunicato, dando la massima diffusione del contenuto della presente nota.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Ufficio Provinciale - Territorio Asti (\*)

Cesare Semeria

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Dott. Gerardo Ambrosino

*Firmato digitalmente*

*Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente*